

I documenti di rito

di Antimo Di Geronimo

I certificati

I docenti e il personale Ata, dopo avere sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono presentare alcuni documenti, che servono a dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'accesso all'impiego. Questi titoli, che vengono chiamati dagli addetti ai lavori "documenti di rito", devono essere presentati entro breve tempo dall'assunzione.

Prima dell'entrata in vigore della normativa sull'autocertificazione la lista dei documenti era piuttosto lunga:

certificato di nascita;

certificato di cittadinanza italiana (oppure di uno dei Paesi della Comunità europea);

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato di godimento dei diritti politici;

copia del foglio matricolare (solo per gli uomini);

certificato di idoneità fisica all'impiego;

E in più, il titolo di studio, di abilitazione ed eventualmente, i certificati di servizio, qualora l'immissione in ruolo fosse avvenuta per effetto del possesso di particolari requisiti legati, appunto, al servizio.

Tutti questi documenti ora vengono autocertificati all'atto della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento. E dunque non sono più obbligatori. Tranne quello relativo al possesso dell'idoneità fisica all'impiego, che deve essere necessariamente rilasciato dalla A.S.L.

L'autocertificazione allunga i tempi

Non di rado, però, la presentazione delle autocertificazioni determina un allungamento dei tempi previsti per l'emanazione del decreto di conferma in ruolo. Ciò perché le Ragionerie provinciali, talvolta, prima di dare il proprio placet, attendono di acquisire d'ufficio i certificati o, comunque, la conferma della veridicità delle affermazioni contenute nelle autocertificazioni. E' preferibile, dunque, presentare i certificati in originale, al fine di ridurre i tempi di evasione delle pratiche.

Per lo meno il certificato generale del casellario giudiziale.

Tanto più che, per ottenere la ricostruzione di carriera, è necessario che sia stato emanato il decreto di conferma in ruolo.

I neoimmessi in ruolo sono anche tenuti a presentare una dichiarazione recante tutti i servizi pre-ruolo ai fini della pensione. Si tratta della cosiddetta:

Dichiarazione dei servizi

E' un adempimento che va effettuato sempre all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato. Ed è espressamente previsto dall'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73.

Il modulo può essere richiesto direttamente presso la segreteria della scuola di servizio, dove potrà essere scaricato dalla rete intranet al seguente indirizzo:

http://www.mpi.istruzione.it/processi_amministrativi/default.htm?amministrativa/reclutamento#rec

La dichiarazione deve contenere tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le Amministrazioni statali e gli altri Enti pubblici, i servizi militari, i periodi prestati in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, nonché i titoli di studio conseguiti, e va resa anche se negativa.

Il modulo è costituito da un frontespizio, sei quadri per le diverse tipologie di servizi e titoli, e tre riquadri per le sottoscrizioni. Il dipendente deve compilarlo in tutte le sue parti (escluse quelle denominate “a cura dell’Ufficio”); al modulo può essere allegata la documentazione relativa. Il modulo debitamente sottoscritto nel riquadro B vale come autocertificazione.

I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere né riscattati né computati ai fini del trattamento di quiescenza; il dipendente può presentare una dichiarazione integrativa entro due anni da quella originaria (art. 145 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73).

I documenti non obbligatori

In più vi sono alcune domande non obbligatorie che è bene presentare, perché altrimenti c’è il rischio di perdere alcuni importanti diritti, che riguardano la ricostruzione di carriera e la pensione. La domanda di ricostruzione va presentata dopo la conferma in ruolo. Mentre le istanze di computo, riscatto o ricongiunzione ai fini della pensione possono essere presentate in qualsiasi momento salvo in alcuni casi. Ecco gli adempimenti in dettaglio.

Ricostruzione di carriera

Una volta superato il periodo di prova gli interessati possono chiedere la ricostruzione di carriera. Si tratta di un beneficio che consiste nel riconoscimento dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo. E il risultato è quello dell’adeguamento dell’importo dello stipendio all’effettiva anzianità di servizio. Il diritto alla ricostruzione di carriera è soggetto a prescrizione decennale (articolo 2946 del codice civile). Mentre il diritto a percepire gli arretrati va in prescrizione dopo 5 anni.

La domanda va presentata alla scuola di servizio e il relativo decreto è di competenza del dirigente scolastico. L’amministrazione ha 480 giorni di tempo per emanare il provvedimento.

In ogni caso il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per intero per i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici e per la rimanente parte, nell’ordine di 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici. I tipi di servizi riconoscibili variano leggermente a seconda dell’ordine di scuola.

Docenti di scuola secondaria

I docenti di ruolo delle scuole secondarie possono ottenere il riconoscimento dei servizi prestati in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine, statali e parificate (ma non legalmente riconosciute). In più, è riconoscibile il servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo presso le scuole elementari statali o parificate comprese quelle all'estero, scuole popolari sussidiate o sussidiarie.

Insegnanti delle primarie

Gli insegnanti di ruolo nelle primarie possono ottenere il riconoscimento del servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie artistiche statali o parificate, nelle scuole popolari, scuole sussidiate o sussidiarie. Idem per quanto riguarda i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.

Per il riconoscimento ci vuole il titolo

Tutti questi servizi, per essere riconosciuti ai fini della carriera, devono essere stati prestati col possesso del prescritto titolo di studio e devono avere avuto la durata minima non inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente al momento della prestazione: 180 giorni a partire dall’anno

scolastico 1974/75 oppure servizio continuativo dal 1 febbraio al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali o esami.

A decorrere dal 01.06.1999, per effetto della legge n. 124/99, è riconoscibile anche il servizio prestato su sostegno senza il prescritto titolo di specializzazione.

Il periodo di servizio militare di leva o sostitutivo è valutabile, a domanda, se prestato in costanza di nomina o in corso al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge e n. 958/86 e successivamente.

Questo servizio viene riconosciuto già all'atto dell'immissione in ruolo ed è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico.

I requisiti per il riconoscimento pieno

Per ottenere l'inserimento nella posizione stipendiale spettante è utile solo la parte di anzianità di servizio riconosciuta valida ai fini giuridici ed economici. La restante parte viene riconosciuta successivamente, al compimento di determinati periodi di anzianità che sono previsti dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 399/88. Ciò vuol dire che, per ottenere il riconoscimento completo dei servizi preruolo (che in prima battuta vengono riconosciuti per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici) è necessario avere maturato un certo periodo di servizio complessivo, che varia a seconda della categoria di personale.

Il periodo è fissato in 16 anni per i docenti laureati della secondaria di secondo grado.

I coordinatori amministrativi, gli insegnanti di elementari e materne, docenti di scuola media e i docenti diplomati delle superiori devono attendere, invece, il compimento del 18esimo anno di servizio. Infine, i collaboratori scolastici devono aspettare fino al compimento del 20esimo anno di servizio.

Computo e riscatto ai fini della pensione

I periodi di servizio computabili ai fini della pensione, dunque senza il versamento di somme da parte del richiedente, sono indicati negli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73. Gli articoli 13 e 14 dello stesso decreto indicano, invece, i periodi ammessi a riscatto, a titolo oneroso. A tali servizi vanno aggiunti anche quelli indicati nella circolare Inpdap n.38/2004, che fissa i termini per presentare la relativa domanda ed elenca anche le nuove tipologie di servizio che possono essere riscattate, oltre quelle individuate nel dPR 1092.

Termini

I dipendenti che cessino dal servizio per effetto del raggiungimento dei limiti di età (pensione di vecchiaia) devono presentare la domanda di computo e riscatto, direttamente presso la segreteria della scuola di servizio, almeno 2 anni prima della cessazione.

Per le altre tipologie di cessazione dal servizio (per esempio: pensione di anzianità) il termine per la presentazione della domanda di computo e riscatto è fissato a 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. In ogni caso, l'istanza può essere presentata anche all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro. Ecco in cosa si differenziano le procedure di computo e quelle di riscatto.

Computo

I docenti e i non docenti assunti a tempo indeterminato possono chiedere all'amministrazione la valutazione e il computo di alcune tipologie di servizi eventualmente prestati prima dell'immissione in ruolo. Il computo avviene senza oneri a carico del richiedente.

I servizi utili

Essi sono costituiti principalmente dai servizi resi allo Stato con iscrizione all'Inps o ad altri fondi. Per quanto riguarda i servizi prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, essi sono computabili solo per il periodo retribuito.

Oltre a questi, possono essere computati anche i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

Riscatto

Mentre il computo non prevede alcun versamento da parte dell'interessato, il riscatto implica il versamento di una quota a carico del richiedente.

Tale quota è fissata nell'ordine del 7%, commisurato all'80 per cento della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultima retribuzione.

I periodi di studio

Il dipendente al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea, può riscattare in tutto o in parte il periodo di durata legale degli studi.

Tra i periodi riscattabili rientrano anche quelli relativi ad eventuali corsi di specializzazione, diplomi universitari, dottorato di ricerca. La durata legale dei corsi di studio diversi da quello previsto per l'accesso alla qualifica possono essere riscattati in ogni caso. Sempre che il periodo di studio si sia concluso con il conseguimento del titolo. Ciò vale per le domande presentate dal 12 luglio 1997. Per quelle inoltrate precedentemente resta riscattabile solo il periodo di studio relativo al titolo di accesso.

I periodi di servizio

Tra i periodi riscattabili rientrano anche quelli relativi a diverse tipologie di servizio.

In particolare, i servizi non di ruolo prestati in qualità di:

- 1) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria;
- 2) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- 3) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché il servizio non sia stato inferiore a un triennio;
- 4) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, a condizione che l'incarico abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione.

In più sono ammessi a riscatto anche i periodi di aspettativa, di disoccupazione, di mancata prestazione dovuta a part time verticale. E infine, i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale previsto dall'articolo 35, del decreto legislativo 151/2000).

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali

La ricongiunzione dei periodi assicurativi è regolata dalla legge 29 del 1979. Tale procedura è alternativa al riscatto e al computo se i relativi periodi sono stati prestati presso lo Stato o presso Enti pubblici.

In questo caso, peraltro, è sconsigliabile ricorrere alla ricongiunzione perché quest'ultima, a differenza del computo, è a titolo oneroso per il richiedente. E rispetto al riscatto gli oneri sono più elevati.

Si rende necessaria, invece, se i servizi fanno riferimento a rapporti di lavoro con privati.

Quanto ai relativi costi, essi sono quantificabili nell'ordine del 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi statali relativi al periodo di ricongiunzione e la somma dei contributi versati dal datore di lavoro privato. Più precisamente: "La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative (cfr. articolo 2, legge 29/79) ".

Va detto subito, peraltro, che non sempre il richiedente è soggetto al versamento di queste somme, perché talvolta i contributi versati dal datore di lavoro privato sono di importo superiore rispetto a quelli dello Stato.

La totalizzazione dei periodi assicurativi

Se la ricongiunzione risulta troppo onerosa è possibile, in alternativa, richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. Questa procedura consente il cumulo di tutti i periodi assicurativi versati in più gestioni, al fine di consentire la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o per dispensa per motivi di salute, senza versare alcunché.

Ed è utile se, per esempio, non si raggiungono i 20 anni necessari per maturare il diritto a pensione, ma tale diritto potrebbe essere raggiunto sommando i periodi delle diverse gestioni.

Si tratta, peraltro, di una ipotesi residuale perché i nuovi assunti saranno collocati prevalentemente in regime contributivo. E in questo caso la facoltà di cumulare i diversi periodi, eventualmente acquisiti presso diverse gestioni, è espressamente prevista dalla legge (si veda l'articolo 1 del decreto legislativo 184/97).